COMUNE DI BOSA

Provincia di Oristano

SETTORE : **AREA POLIZIA MUNICIPALE**

Responsabile: **Farinelli Giampiero**

ORDINANZA N. **18**

in data **03/02/2025**

OGGETTO:

disciplina temporanea della circolazione stradale; istituzione ordinanza di limitazioni al fine di consentire i lavori di riqualificazione della rete idrica del Comune di Bosa, in viale Alghero, entro il centro abitato di questo Comune, dal giorno 4 febbraio 2025 al 7 febbraio 2025. Richiedente ditta AGI Costruzioni s.r.l. di Oristano (OR).

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).

IL COMANDANTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - PROTEZIONE CIVILE

Preso atto della richiesta pervenuta al prot. n. 2154 del 30 gennaio 2025, e la successiva comunicazione prot. n. 2304 del 31 gennaio 2025, a firma del legale rappresentante della ditta esecutrice di lavori committente dei lavori AGI Costruzioni s.r.l. di Oristano (OR), la quale comunica di dover eseguire lavori finalizzati alla riqualificazione della rete idrica nel Comune di Bosa Lotto C, app. n. 14/2023 CIG 9575726B11, in particolare lungo tutto il viale Alghero di questo Comune, entro il centro abitato, per i quali si ritiene necessario istituire limitazioni alla circolazione stradale, dalle ore 00.00 alle ore 24.00 dal giorno 4 febbraio 2025 fino al giorno 7 febbraio 2025, condizioni meteo permettendo;

Considerato che per lo svolgimento in condizioni di sicurezza di detti lavori è necessario adottare provvedimenti di regolamentazione temporanea della circolazione stradale a tutte le categorie di veicoli ed ai pedoni;

Verificato che l'altezza utile del ponte della strada provinciale S.P. 49 provenendo dalla via Lungo Temo Giorgio Amendola risulta essere pari a metri 4,35;

Visti:

- gli atti d'ufficio;
- il D.L.gs 30 aprile 1992, n° 285, "*Nuovo Codice della Strada*", e successive modifiche ed integrazioni e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- l'elenco delle prescrizioni, parte integrante della presente ordinanza, riportato sulla presente, e viste le tavole, del D. M. 10 luglio 2002 "*Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2002, tavole indicanti gli schemi da adottare per il segnalamento temporaneo per lavori sulle strade;
- gli articoli 107 e 109 del D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto sindacale n. 6 del 2 gennaio 2024, con il quale il sottoscritto è stato nominato in qualità di responsabile dell'area "*Polizia Locale – Protezione Civile*", ed attribuzione della posizione organizzativa;

ORDINA

1) **dalle ore 00.00 alle ore 24.00 dal giorno 4 febbraio 2025 fino al 7 febbraio 2025, il divieto di circolazione stradale nel viale Alghero, nel tratto tra la Piazza Dante e la via Francesco Petrarca, e la deviazione lungo viale della Repubblica e via Lungo Temo Giorgio Amendola, ai veicoli categoria M2 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t); categoria M3 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t); N2 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t); categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t; stessa data ed orari, è vietato il transito nel tratto della strada via Lungo Temo Giorgio Amendola sottostante il ponte sulla S.P. n. 49 ai veicoli aventi altezza superiore a metri 4,00;**
2) **dalle ore 00.00 alle ore 24.00 dal giorno 4 febbraio 2025 fino al 7 febbraio 2025, l'istituzione del senso unico alternato della circolazione stradale per tutte le categorie dei veicoli, regolamentato da movieri, nonché il divieto di sosta con rimozione forzata, il divieto di sorpasso e la limitazione della velocità massima a 20 Km/h, sul tratto di strada entro il centro abitato di questo Comune interessato dall'esecuzione dei lavori, in viale Alghero, nel tratto tra la Piazza Dante e la via Francesco Petrarca.**

S'impone quanto segue:

- **che la ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori provveda, mediante proprio personale qualificato, a portare a conoscenza del pubblico la presente Ordinanza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali (art. 5 comma 3 e art. 21 del CDS);**
- la segnaletica stradale provvisoria, che evidenzia e regola le limitazioni imposte, dovrà essere esposta esclusivamente durante l'esecuzione dei lavori negli orari indicati e nei giorni in cui vengono svolte le attività, ed in conformità all'allegata tavola indicante gli schemi da adottare per il segnalamento temporaneo per lavori sulle strade;
- il rispetto scrupoloso della normativa legislativa e regolamentare in materia di cantieri stradali e/o occupazioni della sede stradale (delimitazione cantiere, visibilità persone al lavoro, idonea segnaletica provvisoria diurna e notturna, etc.);
- nel caso i lavori siano sospesi e/o terminati, la strada dovrà essere libera da segnali, impedimenti e/o ingombri;
- l'oscuramento di tutta la segnaletica in contrasto col presente provvedimento, e l'apposizione della necessaria segnaletica di deviazione per il traffico;
- il personale incaricato dovrà procedere, al termine dello svolgimento dei lavori, alla rimozione della segnaletica stradale provvisoria.

DISPONE

Ai fini della sicurezza, si prescrive che siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge in materia e che siano adottate tutte le misure cautelari e precauzionali a tutela dell'incolumità della circolazione stradale. **La ditta esecutrice dei lavori è incaricata della fornitura ed apposizione della segnaletica stradale provvisoria necessaria a segnalare le limitazioni imposte. La presente ordinanza sarà in vigore dalla data della pubblicazione, fino a revoca della stessa.**

Le Forze di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.L.gs n. 285/1992 sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza. I trasgressori che non osserveranno le limitazioni imposte in materia di circolazione sul tratto di strada indicato saranno sanzionati ai sensi del D.L.gs n. 285/1992 "*Nuovo codice della strada*" e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza non ha carattere definitivo. Questo ufficio revocherà o modificherà tale provvedimento nel caso riscontri disagi o impedimenti al normale svolgimento della circolazione. La presente ordinanza esonera in ogni caso l'amministrazione comunale per eventuali danni civili e/o penali alle cose, alle persone o agli animali, causati direttamente o indirettamente dal mancato rispetto delle prescrizioni imposte.

Si declina ogni e qualsiasi responsabilità in ordine agli eventuali incidenti, ovvero danni, cui le persone e le cose potranno essere sottoposte durante lo svolgimento dei lavori, restando a carico esclusivo della ditta esecutrice, e per esso al legale rappresentante, le indennità per il risarcimento. La ditta esecutrice sarà ritenuta completamente responsabili di eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel corso dello svolgimento dei lavori, restando questa Amministrazione comunale, nonché i suoi dipendenti, sollevata da qualsiasi molestia, anche giudiziaria, e/o richiesta di risarcimento danni. La presente ordinanza viene accordata fatte salve le competenze deferite da altre leggi ad altre Autorità e fatti salvi i diritti dei terzi, ritenendosi questo Ufficio sollevato da qualsiasi pretesa avanzata da eventuali danneggiati.

Sono esclusi dal presente provvedimento, per quanto le circostanze lo rendano possibile, i mezzi di soccorso, durante l'espletamento di servizi d'istituto di emergenza, e delle Forze dell'Ordine e della Pubblica Sicurezza.

INFORMA

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa:

- all'Albo Pretorio *online* del Comune di Bosa, per opportuna informazione e conoscenza alla cittadinanza;
- al richiedente AGI Costruzioni s.r.l. agicostruzioni@pec.it
- **Azienda ARST Sardegna Sede di Oristano arst@pec.arstspa.info**

e, per opportuna conoscenza:

- Ill.mo Sig. Dirigente Commissariato della P.S. di Macomer dipps153.5300@pecps.poliziadistato.it
- Ill.mo Sig. Comandante Stazione Carabinieri di Bosa (OR) tnu20387@pec.carabinieri.it
- Ill.mo Sig. Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro com.salaop.nuoro@cert.vigilfuoco.it
- Ill.mo Sig. Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Oristano com.oristano@cert.vigilfuoco.it
- Ill.mo Sig. Comandante Tenenza della Guardia di Finanza di Bosa Marina (OR) nu1220000p@pec.gdf.it
- Ill.mo Sig. Comandante Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Bosa cp-bosa@pec.mit.gov.it
- Pronto Soccorso Ospedale Mastino di Bosa po.bosa@pec.asloristano.it
- AREUS 118 Cagliari co118cagliari@pec.areus.sardegna.it
- Croce Rossa di Bosa cl.bosa@cert.cri.it
- all'Ill.mo Sig. Comandante C.F.V.A. Stazione di Bosa cfva.sfbosa@pec.regione.sardegna.it
- al Responsabile del Settore Ufficio Tecnico ed al proprio personale addetto alle manutenzioni del Comune di Bosa llpp@pec.comune.bosa.or.it elena.beccu@comune.bosa.or.it costantino.serra@comune.bosa.or.it
- al Responsabile del settore Ambiente, Urbanistica, SUAPE ediliziaurbanistica@pec.comune.bosa.or.it
- al Sig. Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Bosa aagg@pec.comune.bosa.or.it
- al Sig. Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Bosa finanziaria@pec.comune.bosa.or.it

Avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge:

- entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento al Tribunale Amministrativo regionale, ai sensi dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nei termini e modi previsti dall'art. 2 e segg. della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dall'art. 8 e segg. del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla residenza Municipale, lì 3 febbraio 2025

Il Responsabile del Servizio
Comandante della Polizia Locale

*dott. Giampiero FARINELLI**

** il presente atto è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.L.gs 82/2005, e succ.ve mod. ed integrazioni*
Adempimenti ex artt. 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241: Struttura competente: Unità Organizzativa "Polizia Locale – Protezione Civile"; orario apertura al pubblico su appuntamento; Responsabile del Servizio e del procedimento: Comandante della Polizia Locale dott. Giampiero FARINELLI
Informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR 679/2016 – D.L.gs 101/2018, si informa che i dati personali del/degli interessato/i, verranno utilizzati dal Comune di Bosa (OR) e dagli altri Enti cui la presente è destinata per provvedere allo svolgimento delle funzioni istituzionali, previste da obblighi di legge e regolamenti. Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate.